



REGOLAMENTO
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
DEL COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE



INDICE

Capitolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

Capitolo II: Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

Capitolo III: Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre tasse causali
- Art. 17 bis Tassa per prestazioni di servizio particolari
- Art. 18 Esigibilità

Capitolo IV: Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni



Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione

vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I **Disposizioni generali**

Art. 1 Campo d'applicazione

- ¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Arbedo-Castione nonché il relativo finanziamento.
- ² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e/o consorzi per promuovere la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

- ¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
- ² Il Municipio può delegare queste mansioni ad un consorzio preposto e accreditato. Nel caso specifico il Consorzio raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino.
- ³ In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), il Consorzio raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").



Art. 4 Definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (edilizia, industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

- ¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ² Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ³ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- ⁴ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁵ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁶ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.



Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio, in collaborazione con enti o servizi a cui ha delegato l'esecuzione di mansioni per il servizio rifiuti, organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- ² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- ³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.



Art. 9 Utenti autorizzati

- ¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
- ³ L'utente deve documentare la propria identità tramite tessera di riconoscimento fornita dal Comune e/o un documento di legittimazione valido, indicante il luogo di domicilio.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio, in collaborazione con enti o servizi a cui ha delegato l'esecuzione di mansioni per il servizio rifiuti, stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Per stabili abitativi con più di 6 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio impone la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti, in numero sufficiente al conseguimento degli obiettivi. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- ⁴ Per ottimizzare il servizio di raccolta, dove i contenitori obbligatori vengono posati nelle immediate vicinanze dei contenitori pubblici, il Municipio può chiedere l'utilizzo del sedime come posto di raccolta collettivo. In questo caso l'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori resi pubblici spettano al Comune.
- ⁵ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per rifiuti domestici e quali sostituti dei servizi di raccolta e/o dei punti/centri di raccolta.



Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- ² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
- ³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.



Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III Finanziamento

Art. 14 Principio

- 1 Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2 Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).
- 3 Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.
- 4 Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

- 1 La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
 - a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- 2 Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- 3 Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i limiti della tabella alla pagina seguente.



Cat	Descrizione		Precisazioni	tassa minima	Tassa massima
CAT 1	ECONOMIE DOMESTICHE E RESIDENZE SECONDARIE		La tassa base viene fatturata al proprietario dello stabile		
Cat 1A	Appartamenti sino a 1.5 locali			30.00	90.00
Cat 1B	Appartamenti > 1.5 sino a 2.5 locali			70.00	210.00
Cat 1C	Appartamenti > 2.5 sino a 3.5 locali			90.00	270.00
Cat 1D	Appartamenti > 3.5 sino a 4.5 locali			110.00	330.00
Cat 1E	Appartamenti > 4.5 locali			130.00	390.00
Cat 1F	Residenze secondarie (cascine di montagna in ragione del 50%)			70.00	210.00
CAT 2	ESERCIZI PUBBLICI				
Cat 2A	Bar e grotti senza possibilità di pasti		per posti a sedere secondo la patente della gerenza (all'esterno considerare al 50%)	1.00	10.00
Cat 2B	Ristoranti, pizzerie, grotti		per posti a sedere secondo la patente della gerenza (all'esterno considerare al 50%)	2.00	20.00
Cat 2C	Campeggi		Per posti letto	1.00	10.00
Cat 2D	Motel e Alberghi		Per posti letto	2.00	20.00
CAT 3	AZIENDE, COMMERCII, ECC.				
Cat 3A	Piccole aziende (fino a 40 mq di superficie)	1 2 3 4	1 persona da 2 a 3 persone da 4 a 6 persone oltre 7 persone	40.00 100.00 150.00 200.00	130.00 280.00 350.00 600.00
Cat 3B	Medie aziende (da 41 mq a 100mq di superficie)	1 2 3 4	1 persona da 2 a 3 persone da 4 a 6 persone oltre 7 persone	60.00 150.00 225.00 300.00	195.00 375.00 525.00 900.00
Cat 3C	Grandi aziende (oltre a 100mq di superficie),	1 2 3 4	1 persona da 2 a 3 persone da 4 a 6 persone oltre 7 persone	80.00 200.00 300.00 600.00	265.00 560.00 700.00 1'200.00
Cat 3D	Negozi discount e grandi magazzini		Si tiene conto di eventuali strutture per lo smaltimento in proprio	1'000.00	3'000.00
Cat 3E	Artigiani, garages, carrozzerie, gommisti, officine, ferramenta, laboratori di panetteria e pasticceria, macellerie, aziende edili, depositi in genere		Tassa base + per ogni posto di lavoro	50.00 2.00	250.00 20.00
Cat 3F	Fabbriche		Tassa base + per ogni posto di lavoro	200.00 5.00	600.00 50.00
Cat 3G	Aziende forestali e agricole		Tassa base	50.00	250.00
CAT 4	SCUOLE, ASILI NIDO, ECC.				
Cat 4A	Scuole, asili, asili nido	1	Tassa base + per ogni allievo	100.00 1.00	300.00 10.00
Cat 4B	Case anziani, cliniche, ecc.	2	Tassa base + per ogni posto letto	200.00 2.00	600.00 20.00
CAT 5	DIVERSI				
Cat 5A	Feste campestri per società comunali a scopo ideale			Gratis	
Cat 5B	Attività proposte dalla commissione culturale comunale			Gratis	
Cat 5C	Feste campestri		Per manifestazione	50.00	200.00



Art. 16 Tassa sul quantitativo

- ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- ² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- ³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
- ⁴ Il Municipio sovvenziona questo tipo di tassa per i casi di provata necessità quali:
 - persone con problemi di incontinenza 20 sacchi da 35 litri all'anno gratuiti
 - bambini fino a 2 anni 40 sacchi da 17 litri all'anno gratuiti
 - bambini dai 2 ai 3 anni 20 sacchi da 17 litri all'anno gratuiti
 - beneficiari di prestazioni complementari o di un condono totale di imposta nell'anno:
 - 20 sacchi da 35 litri all'anno a metà prezzo – famiglia
 - 15 sacchi da 17 litri all'anno a metà prezzo – persone sole

La differenza di prezzo sarà in questo caso assunta dall'erario comunale.

Art. 17 Altre tasse causali

- ¹ Il Comune prevede tasse supplementari, proporzionali alla quantità di rifiuti raccolti, che non vengono prelevate tramite tassa sul sacco.
Per analogia, valgono gli stessi principi esposti ai capoversi precedenti.
La tassa per la consegna di grossi quantitativi è prelevata a partire da un volume minimo di un metro cubo ed è dovuta per ogni successiva identica unità o sua frazione. Lo stesso principio viene applicato anche se il quantitativo viene sistematicamente frazionato e consegnato con ripetitività.

La tassa per lo smaltimento di grossi quantitativi consegnati di rifiuti solidi urbani ingombranti, di rifiuti provenienti dalle raccolte separate e degli scarti vegetali è determinata come segue:

- a) volume consegnato (al m³): minimo chf 1.00 (IVA inclusa) – massimo chf 50.00 (IVA inclusa)

Il Municipio si riserva la facoltà di rifatturare le spese effettive per lo smaltimento di rifiuti non riciclabili che di regola vengono smaltiti da altri enti (es. estintori, batterie auto, copertoni, ecc).

- a) per ogni prodotto consegnato: minimo chf 1.00 (IVA inclusa) – massimo chf 1'000.00 (IVA inclusa)

- ² Per evitare il pagamento della tassa supplementare per lo smaltimento di rifiuti ingombranti e scarti vegetali grossi quantitativi (art. 17 cpv. 1), l'utenza può provvedere direttamente, o affidando l'incarico a terzi, allo smaltimento di rifiuti raccolti.



La raccolta e lo smaltimento devono essere autorizzati dal Municipio e conformi al presente regolamento e ad ogni legge applicabile in materia.

³ Tali tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Articolo 17Bis Tassa per prestazioni di servizio particolari

¹ Per prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che le hanno richieste.

a) per prestazione effettuate: minimo chf 50.00 (IVA inclusa) – massimo chf 30'000.00 (IVA inclusa)

² Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria, secondo relativa ordinanza.

³ L'entità di queste tasse è determinata dal Municipio, in modo da coprire le spese effettive.

Art. 18 Esigibilità

¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

² Per la riscossione di tutte le tasse previste dal presente regolamento fa stato il Regolamento sulla procedura di riscossione dei crediti del Comune e delle aziende municipalizzate di Arbedo-Castione.

Capitolo IV Norme finali

Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione

¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).



- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Chf 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2019 a seguito dell'approvazione della Sezione degli enti locali.
- ² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il "Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti" approvato dal Consiglio comunale l'11 dicembre 2006 e ogni altra disposizione comunale in contrasto con esso.

Approvato dal Consiglio comunale il 3 giugno 2019

Approvato dalla Sezione degli enti locali con decisione dell'8 agosto 2019



Allegati

Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAI);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAT);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.